



SdiFlash

dal 14/04/2017 al 20/04/2017

Selezione delle notizie più rilevanti della settimana

Sdi Supermercato
dell'informazione

SdiFlash dal 14/04/2017 al 20/04/2017

www.supermercato.it

Sdi Supermercato
dell'informazione



Contenuti :

Regime premiale senza professionisti	1
Sostituti d'imposta Indirizzo senza scadenza	1
Flat tax per gli stranieri ricchi Chiarimenti Commercialisti Milano	2
Cassetto bidirezionale e Agenda appuntamenti Sì ai miglioramenti	2
Firma sul nuovo modello DSU ai fini ISEE	3
Invalido licenziabile per la malattia extra	3
Faq della Fondazione studi su Bonus Sud e aiuti de minimis	4
Indennità contributiva lavoratori in trasferta Decidono le Sezioni Unite	5
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per i premi assicurativi	6
Ape sociale Decreto firmato	6
ISI agricoltura 2016: entro il 28 aprile la domanda	7
Al più presto il ricalcolo NASpl per gli stagionali del turismo	7
Codici Inps per regolarizzazioni del versamento contributo addizionale CIGO/CIGS	8
Verbale unico in soffitta per accertamenti contributivi previdenziali	8
Istruzioni sul voucher per il periodo transitorio	9



Contenuti :

Chiusura del fallimento senza accertamento del passivo e intervento del Fondo di garanzia	9
Bonus Sud sui beni strumentali Nuove indicazioni	10
Imprese minori con regime "per cassa" misto	11
Bollo online per alcuni Comuni Servizio "@e.bollo"	13
Dichiarazione precompilata 2017 Apertura canale telematico	13
Elenchi 5 per mille 2015	14
Bonus Sud Disponibile online il nuovo modello di comunicazione	15
Precompilata, al via la consultazione Da maggio correzioni	15



Regime premiale senza professionisti

Sul regime premiale, ex articolo 10 del DL 201/2011 (“decreto Salva Italia”), si è tenuto un incontro tra l’Agenzia delle Entrate e le associazioni di categoria per analizzare i risultati raggiunti nel 2015. Al centro dell’analisi i dati positivi dei contribuenti interessati dagli studi di settore ammessi al regime, disciplina di favore per coloro che dichiarano ricavi o compensi in linea con gli studi di settore. Anche se si è ampliata la platea degli studi di settore che contemplano il regime premiale, i professionisti continuano a restarne fuori anche per il periodo d’imposta 2016. Regime premiale Le agevolazioni del regime premiale si ottengono in presenza di tre condizioni: i fruitori devono dichiarare, anche per adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori alla stima dello studio di settore; devono risultare coerenti con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio o degli studi di settore applicabili; devono essere in regola con gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi. Tre i vantaggi in termini di controlli: l’inibizione da accertamenti analitico-presuntivi basati su presunzioni semplici; la riduzione di un anno del termine di decadenza per l’attività di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva; la possibilità di subire la determinazione sintetica del reddito complessivo se l’importo accertato eccede il dichiarato di almeno un terzo (anziché un quinto, come ordinariamente previsto).

Sostituti d’imposta Indirizzo senza scadenza

Due provvedimenti dell’agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017, attuano la novità che riguarda i sostituti d’imposta tenuti a effettuare le operazioni di conguaglio susseguenti al ricevimento dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730. A modifica del provvedimento del 22 febbraio 2013, il provvedimento 76124/E/2017, eliminando la scadenza del 31 marzo già indicata per la trasmissione dell’indirizzo telematico (entro la quale il sostituto d’imposta doveva inviare il modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”), si prevede che le comunicazioni inviate oltre detta data producono subito effetti. Inoltre, si stabilisce che il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio ne deve dare comunicazione, entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per il successivo inoltrare al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale. Dunque, il sostituto non dovrà restituire il modello 730-4 direttamente al Caf o al professionista abilitato indicato nel flusso telematico trasmesso dall’Agenzia. Eventuali correzioni meramente tecniche delle specifiche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia e ne sarà data relativa comunicazione. Con il provvedimento 76094/E/2017, l’Agenzia ha approvato le modifiche “alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2017 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF e alle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, approvate con provvedimento del 15 febbraio 2017”.



Flat tax per gli stranieri ricchi Chiarimenti Commercialisti Milano

L'Ordine dei commercialisti di Milano ha pubblicato un documento con il quale vengono offerti alcuni chiarimenti in merito al nuovo regime di tassazione dei redditi dei residenti non domiciliati: il cosiddetto regime Flat tax. Obiettivo dei professionisti è quello di chiarire alcuni dubbi interpretativi ed applicativi legati alla normativa che introduce l'imposta forfettaria sui redditi prodotti all'estero, proponendo soluzioni e avanzando osservazioni di merito. Si ricorda che la Flat tax è una tassa che si rivolge ai nuovi residenti stranieri ad alto patrimonio che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che sono tenuti al pagamento di una tassa annua di 100mila euro per ciascun periodo d'imposta per cui viene esercitata, al fine di attrarre ed incentivare il trasferimento della residenza nel nostro Paese degli High net worth individual (persone con un alto patrimonio). Dubbi legati alla Flat tax Tra i quesiti più frequenti connessi alla concreta applicabilità del regime forfetario vi è quello riguardante la nozione di residenza fiscale. Nello specifico, ci si domandava se nell'ipotesi in cui si configuri un caso di doppia residenza fiscale oppure in quella in cui si verifichi l'assenza di residenza fiscale nei nove anni precedenti, l'accesso al regime di imposizione sostitutiva possa essere inibito dalla mancanza dei requisiti richiesti. Specifica il gruppo di studio sulla nuova normativa che in entrambi i casi la risposta è negativa. Infatti, l'accertamento dello status di residente in Italia, introdotto con la Legge di bilancio 2017 fa esplicito riferimento all'art. 2 del Tuir e, quindi, al concetto di residenza fiscale ai sensi della normativa domestica. Ne deriva che eventuali criteri di collegamento con le altre giurisdizioni non rilevano e, dunque, il regime di tassazione è applicabile anche in caso di doppia residenza.

Cassetto bidirezionale e Agenda appuntamenti Sì ai miglioramenti

Dal confronto tra il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e l'Inps, su alcune difficoltà che sono state segnalate dai professionisti in merito ai frequenti disservizi riscontrati dagli utenti, sono arrivati utili suggerimenti. Dall'incontro è scaturito, infatti, un pacchetto di proposte concrete, che l'Ente di previdenza nazionale e i Consulenti del lavoro hanno concordato con il fine di ridurre parte delle criticità evidenziate negli ultimi mesi, soprattutto con riferimento al Cassetto bidirezionale e all'Agenda degli appuntamenti. Le proposte concordate A seguito delle difficoltà che, spesso, hanno reso inaccessibile l'accesso fisico e telefonico alle proprie sedi, i Consulenti del lavoro hanno richiesto una maggiore efficacia del sistema telematico, sia in termini di tempistica di riscontro che per quel che riguarda la chiarezza e completezza delle informazioni fornite. L'Inps ha così elaborato una serie di proposte che, nello specifico, prevedono tempi di risposta certi nei contatti bidirezionali. Infatti, sono annunciati: cinque giorni per i casi urgenti, venti giorni per gli altri. In caso di mancata risposta o rispetto del termine, il consulente del lavoro potrà segnalare il disservizio al direttore di sede. Le risposte, inoltre, saranno monitorate dall'Inps in termini di qualità e quantità e saranno valutate ai fini del riconoscimento della retribuzione incentivante. Le risposte saranno sempre accompagnate da adeguata motivazione e firma di chi le redige



o del capo team. Per agevolare il lavoro dei consulenti, verrà attivato un promemoria che verrà inviato prima della scadenza di termini presenti nel cassetto previdenziale e verranno azzerate le richieste più vecchie, nella presunzione che non siano più necessarie le risposte.

Firma sul nuovo modello DSU ai fini ISEE

Lo scorso 12 aprile 2017 è stato firmato il Decreto interministeriale 13 aprile 2017 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Ministero dell'Economia e Finanze – che pubblica le modifiche in sede di aggiornamento al modello della Dichiarazione Sostitutiva Unica “DSU” per il calcolo dell'ISEE ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché delle relative istruzioni per la compilazione dopo il secondo anno di operatività. Si rammenta che la DSU raccoglie informazioni sui componenti il nucleo familiare. A seconda del tipo di prestazioni che il cittadino intende richiedere o delle caratteristiche, particolari, del nucleo, può non essere sufficiente la presentazione del modello Mini, rendendosi altrimenti necessaria la dichiarazione di informazioni aggiuntive, ovvero la DSU nella versione estesa. L'ISEE sarà chiaramente calcolato sulla base dei dati dichiarati in DSU e di altri ricavati direttamente dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS. L'attestazione è resa disponibile dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale entro dieci giorni lavorativi successivi alla presentazione della DSU. Resta fermo il modello di attestazione approvato con il Decreto direttoriale del 7 novembre 2014.


Invalido licenziabile per la malattia extra

E' licenziabile per superamento del periodo di comportamento previsto dal contratto collettivo il lavoratore invalido inserito nelle categorie protette se le assenze per malattia computate per determinare il superamento del citato periodo massimo non sono ricollegate al suo stato di invalidità. Lo stabilisce la Corte di cassazione con la sentenza 9395/2017, depositata il 12 aprile 2017. La Suprema Corte evidenzia come, in presenza di un rapporto di lavoro attivato con un invalido assunto obbligatoriamente, le assenze per malattia non possono essere computate ai fini del superamento del periodo di comportamento, qualora esse siano connesse all'invalidità. Diversamente, se l'astensione dal lavoro è connessa ad una patologia persistente all'attivazione del rapporto di lavoro con il lavoratore invalido ed, inoltre, se tale patologia non rientra tra quelle specifiche che hanno portato all'inserimento del lavoratore tra le categorie protette, i giorni di assenza per queste cause sono computabili ai fini del comportamento. Il procedimento La Corte di Cassazione accoglie la decisione della Corte d'Appello, che aveva riformato la decisione di primo grado, sostenendo che la malattia da cui era scaturita l'assenza del lavoratore era da ricondurre ad una pregressa patologia di cui lo stesso lavoratore soffriva, rispetto alla quale le attività affidategli dal datore di lavoro non avevano determinato un aggravamento. In più aggiunge la Corte, nella sentenza n. 9395/2017, che sarebbe stato onere del lavoratore dimostrare la responsabilità contrattuale del datore per avergli affidato mansioni incompatibili con la sua salute e, dunque, con il suo stato di invalidità.



Faq della Fondazione studi su Bonus Sud e aiuti de minimis


I dubbi riguardanti l'agevolazione Bonus Sud, nonostante l'Inps abbia fornito i propri chiarimenti per fruire dell'incentivo con la circolare n. 41/2017, permangono in capo agli operatori. L'incentivo Possono avvalersi del Bonus Sud tutti i datori di lavoro privati, senza necessità che siano imprenditori, che assumono personale senza esservi tenuti. I lavoratori da assumere devono essere disoccupati. Tale requisito è sufficiente per i giovani che, al momento dell'assunzione, abbiano un'età compresa tra i 16 e i 24 anni (da intendersi come 24 anni e 364 giorni), mentre per i soggetti che abbiano 25 anni viene richiesto, oltre allo stato di disoccupazione, anche di trovarsi senza impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Il beneficio è fruibile in dodici quote mensili dalla data di assunzione o trasformazione del lavoratore e riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura massima di 8.060,00 euro su base annua per ogni lavoratore assunto. Nei casi di trasformazione di rapporti a termine, ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, si applica la previsione riguardante la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato. L'incentivo non può essere cumulato con altri incentivi relativi all'assunzione che prevedano sconti economici o contributivi. L'incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, sugli aiuti "de minimis", o, in alternativa, se l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto. Faq su Bonus Sud Per far utilizzare al meglio tale aiuto da parte degli interessati, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro interviene con l'approfondimento del 18 aprile 2017 in cui riepiloga alcuni aspetti controversi della normativa sul tema e fornisce precisazioni sulla regola degli aiuti "de minimis"; l'approfondimento è composto da 16 Faq. Completa il lavoro una Tabella esemplificativa di alcuni aiuti de minimis. Uno dei punti cruciali della fruibilità del Bonus Sud riguarda lo stato di disoccupazione del soggetto da assumere: costui, una volta resa la disponibilità al lavoro, è tenuto ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 150/15 a confermare il proprio status ponendo la firma presso il CPI del patto di servizio. Tale accordo spesso non avviene in maniera tempestiva. Quindi è da capire se è possibile fruire del bonus anche se il soggetto ha reso la dichiarazione di disponibilità ma non ha firmato il patto di servizio. A fornire la risposta dovrebbe essere l'ANPAL, contando anche che l'Inps sta già autorizzando delle assunzioni. Altra problematica scottante riguarda la definizione degli aiuti di stato. Occorre rispettare la regola sugli aiuti de minimis, oppure dimostrare che l'assunzione realizza l'incremento netto occupazionale rispetto alla media dei dipendenti dei dodici mesi precedenti l'assunzione stessa. Il problema riguarda la classificazione degli aiuti e l'identificazione dei vari enti erogatori. Ad arrecare aiuto in tale senso è stato predisposto il Registro Nazionale degli Aiuti – (RNA), istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAl), che doveva essere operativo dal primo gennaio 2017, ma la data è stata spostata al 1° luglio 2017. Pertanto, in attesa del RNA, le aziende devono operare un lavoro di ricerca delle informazioni in tutte le fonti legislative. Per orientare l'operatore, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha preparato un riepilogo sugli aiuti di stato de minimis, contenuto in calce all'Approfondimento. Di seguito, alcune risposte fornite: – a fronte di errori nella domanda di compilazione,



l'istanza va annullata e rifatta non essendo possibile modificare il contenuto; – il datore di lavoro deve comprovare l'avvenuta assunzione confermando la prenotazione entro dieci giorni di calendario dalla data di accoglimento dell'istanza di prenotazione; – non costituiscono aiuti de minimis il credito d'imposta ex DI 70/2011 e l'agevolazione di cui all'art. 4 commi da 8 a 11, L. 92/2012; ogni volta che il datore di lavoro assume un lavoratore con il Bonus Sud deve effettuare nuovamente il calcolo dei limiti «de minimis» ricomprendendo nell'importo complessivo anche gli incentivi de minimis precedenti accolti. Infine, si chiarisce quale è la procedura da seguire per la compilazione della dichiarazione sugli aiuti de minimis: 1. occorre determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di assunzione del singolo lavoratore agevolato, individuando i due esercizi finanziari precedenti a quello di assunzione, indipendentemente dal periodo dell'anno nel quale la stessa è avvenuta (es. se l'assunzione avviene in data 15/02/2017, si dovranno dichiarare tutti gli aiuti "de minimis" fruiti negli esercizi finanziari 2017, 2016 e 2015); 2. occorre calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti "de minimis", anche quelli concessi da altre Autorità nazionali, regionali o locali ottenuti nel triennio individuato, inclusa l'agevolazione "incentivo Sud"; 3. è necessario verificare che il Bonus Sud non faccia superare i limiti "de minimis" previsti dai regolamenti comunitari; 4. occorre dettagliare per ogni aiuto, ente erogatore, codice fiscale erogatore, normativa di riferimento, importo agevolazione, data di erogazione.

Indennità contributiva lavoratori in trasferta Decidono le Sezioni Unite

La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria n. 9731 del 18 aprile 2017, rimette al primo Presidente la decisione di affidare alle Sezioni Unite la questione relativa al trattamento economico dei lavoratori in trasferta rispetto a quello dei trasfertisti. In altri termini, saranno le Sezioni Unite a chiarire l'ammontare dei contributi dovuti sulle indennità corrisposte ai dipendenti che prestano la loro opera al di fuori della sede dell'impresa, stabilendo se la regola secondo la quale tali indennità concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare debba applicarsi soltanto nel caso in cui la corresponsione della stessa indennità abbia carattere continuativo o meno. Il fatto La vicenda trae origine dal ricorso proposto da un imprenditore contro l'Inps, che rivendicava il pagamento dei contributi sul 50% delle somme corrisposte ai dipendenti a titolo di indennità di trasferta e, dunque, considerate dal datore di lavoro escluse dal reddito di lavoro subordinato. Nello stabilire se i lavoratori potessero essere considerati in trasferta oppure trasfertisti, in quanto addetti a lavori di impiantistica in cantieri itineranti e l'indennità loro corrisposta nei giorni di svolgimento dell'attività nei cantieri fosse da considerare come indennità corrisposta a lavoratori trasfertisti (articolo 51, comma 6, Tuir), la Cassazione fa presente che – al fine di risolvere il contrasto che si è formato in giurisprudenza sulla materia – è entrato in vigore l'articolo 7–quinqües del DI 193/2016, che ha fornito un'interpretazione autentica e, quindi, retroattiva, del comma 6 dell'articolo 51 del Tuir. Il DI 193/2016, oltre a prevedere i requisiti necessari per far rientrare i lavoratori nella definizione di trasfertista, sancisce anche che in caso di mancata contestualità dei requisiti previsti non si applica il comma 6 del suddetto articolo e, di conseguenza, l'esclusione del 50% delle somme erogate, bensì il comma 5 dell'articolo 51, che prevede l'esclusione di tali indennità da tassazione e contribuzione



entro i limiti stabiliti dallo stesso comma 5. Considerazioni della Cassazione La Corte sottolinea nell'ordinanza 9731/2017, però, che il nuovo articolo 7–quinqües del DI 193/2016 non può considerarsi una norma di interpretazione autentica, in quanto non si limita a chiarire il senso del preesistente articolo 51, comma 6, del Tuir oppure a scegliere uno dei possibili sensi da attribuire ad esso, ma, piuttosto, sembra avere un valore innovativo. Infatti, dato che la cosiddetta norma d'interpretazione autentica pone il requisito dell'indennità in misura fissa, senza distinzione fra i giorni in cui il dipendente si è recato o meno in trasferta, la Cassazione considera innovativa la norma contenuta nell'articolo 7–quinqües e non più ormai di interpretazione autentica, pertanto il suo dettato è da considerarsi valido solo per il futuro e non più con carattere retroattivo. Viene, così, rinviato alle Sezioni Unite il compito di decidere se la norma del DI n. 193/2016 può avere carattere retroattivo.

Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per i premi assicurativi

Con circolare n. 17 del 18 aprile 2017 l'INAIL ha illustrato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l'anno 2017, specificando che il minimale di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori è pari ad euro 47,68 il quale, rapportato a mese, nell'ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili è pari ad euro 1.239,68. Sono esclusi dall'adeguamento al minimale giornaliero: il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per gli operai agricoli che è aggiornato solo in base all'indice Istat; i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali (infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, integrazioni salariali, ecc.) posti dalla legge o dai contratti a carico dei datori di lavoro; l'assegno o l'indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana; le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente, sulle quali i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo. Ricorda la circolare n. 17 del 18 aprile 2017 che le fasce di retribuzione, su cui calcolare i contributi dovuti per i lavoratori domestici e da versare all'INPS per l'anno 2017 sono le medesime di quelle del 2016, mentre la base imponibile convenzionale dei lavoratori con contratto part–time, basata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo.

Ape sociale Decreto firmato

Sul sito del Governo la notizia del 18 Aprile 2017: il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha firmato il decreto attuativo dell'Ape Sociale. Il testo è sul tavolo del Consiglio di Stato e, successivamente, prenderà la strada della pubblicazione in Gazzetta. La domanda per l'Ape sociale dovrà essere presentata tra il primo maggio 2017 e il 30 giugno 2017, per rientrare nella prima finestra utile di pagamento della prestazione.



L'indennità si può chiedere in caso di : disoccupazione senza più coperture, carichi famigliari gravi (un parente di 1° grado con disabilità grave oppure un'invalidità propria superiore al 74%), lavoro gravoso. Per i requisiti si fa riferimento ad almeno 63 anni di età e 30 di contributi, per chi si trovi in condizioni di difficoltà. Anticipa di tre anni la pensione. Inoltre: non prevede alcun rimborso; non coinvolge banche o assicurazioni; è tassata come reddito da lavoro dipendente; l'importo verrà erogato dall'Inps e sarà pari alla pensione certificata al momento della richiesta.

ISI agricoltura 2016: entro il 28 aprile la domanda

Con il Bando ISI agricoltura 2016 l'INAIL ha messo a disposizione 45.000.000 di euro per finanziare le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole. I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande. Il contributo è pari al 40% dell'investimento (50% per gli imprenditori giovani agricoltori), per un massimo di euro 60.000 ed un minimo di euro 1.000. Dal portale INAIL si apprende che il termine per compilare la domanda in modalità telematica per il Bando ISI agricoltura 2016, scadrà il 28 aprile 2017 alle ore 18.00. Per poter accedere alla procedura di compilazione della domanda l'impresa deve essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi on line INAIL (Nome utente e Password) e di un codice ditta registrato negli archivi dell'Istituto. Per ottenere le credenziali di accesso è necessario effettuare la registrazione sul portale INAIL almeno 48 ore prima della chiusura della procedura per la compilazione della domanda.

Al più presto il ricalcolo NASpl per gli stagionali del turismo

L'INPS, con messaggio n. 1647 del 14 aprile 2017, ha fatto presente che, per molte posizioni relative a percettori della NASpl rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, non è stato ancora effettuato il ricalcolo della prestazione applicando il correttivo di cui all'art. 43, comma 4bis del D.Lgs. n. 148/2015, come integrato dal D.Lgs. n. 185/2016 (c.d. correttivo al Jobs Act). Per poter procedere in tal senso è, però, preliminarmente necessario completare i pagamenti della domanda di prestazione NASpl interessata e successivamente attivare il servizio di ricalcolo. Per quanto sopra l'Istituto, a seguito delle segnalazioni ricevute, ha invitato le proprie sedi a definire con urgenza le domande di NASpl dei lavoratori interessati completando i relativi pagamenti così da poter effettuare immediatamente, se sussistono i presupposti, il ricalcolo della indennità.




Codici Inps per regolarizzazioni del versamento contributo addizionale CIGO/CIGS

L'Inps, con messaggio n. 1640 del 13 aprile 2017, fornisce indicazioni alle aziende per la regolarizzazione del versamento del contributo addizionale CIGO/CIGS per i periodi precedenti il mese di marzo 2017. Ai sensi della circolare n. 9/2017, le aziende che devono versare il contributo addizionale ex art. 5 del D.lgs. 148/2015 effettuano gli adempimenti informativi riguardanti i periodi pregressi nell'ambito del flusso UniEmens relativo al mese di marzo 2017. Codici da utilizzare Per le autorizzazioni CIGO/CIGS rilasciate con sistema ticket va indicato nell'elemento 'CongCIGOCausAdd': – "E501", "Ctr. Addizionale CIG ordinaria Post D.lgs 148/2015"; – "E600", "Ctr addizionale CIG straordinaria". Per le autorizzazioni CIGO/CIGS rilasciate con sistema di CIG Aggregata va indicato nell'elemento 'CausaleContrAddCIGO': – "E301", Ctr. Addizionale CIG ordinaria post D.Lgs. 148/2015"; – "E399", "Ctr. Addizionale CIG straordinaria post D.Lgs. 148/2015". Per le autorizzazioni di Cig in deroga – sistema di CIG Aggregata – va indicato il codice "E404", Ctr Addizionale CIGS L. 350/2004 post D.Lgs. 148/2015", nell'elemento 'CausaleContrAddCIGS'. Le aziende che hanno beneficiato di CIGO/CIGS ed hanno cessato l'attività, devono provvedere all'invio di flussi regolarizzativi ed effettuare il versamento senza aggravio di oneri accessori entro il giorno 18 aprile 2017. Il messaggio n. 1640/2017 avvisa che le imprese che abbiano versato il predetto contributo in misura inferiore a quella dovuta, sono tenute ad integrare la differenza nella denuncia del mese di marzo 2017.

Verbale unico in soffitta per accertamenti contributivi previdenziali

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce indicazioni per attuare quanto disposto con l'art. 3 del protocollo sottoscritto con l'INPS il 21 febbraio 2017 che prevede l'istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni regionali di programmazione dell'attività di vigilanza. Con la nota protocollo n. 120 del 13 aprile 2017 l'Ispettorato effettua anche precisazioni circa la verbalizzazione degli accertamenti. Commissioni regionali Per quanto riguarda le Commissioni regionali viene disposto che dovranno riunirsi di norma due volte al mese. Tali organi dovranno dedicarsi alla programmazione ed organizzazione dell'attività ispettiva attraverso lo sviluppo di modelli di analisi del rischio da cui possano derivare fenomeni di irregolarità in materia di lavoro e quindi degli obblighi contributivi. Effettuate dette analisi, in sede di Commissione di programmazione saranno concordate liste di accertamenti ispettivi in materia previdenziale e successivamente si darà avvio a detti accertamenti, senza che intervenga una nuova procedura autorizzativa da parte dell'INL, permettendo al dirigente INPS competente per territorio di disporre e monitorare gli accertamenti in materia previdenziale. Verbali degli accertamenti Rilevante è quanto contenuto nella nota n. 120 del 13 aprile 2017 in materia di verbalizzazione e notificazione degli accertamenti di natura lavoristica, previdenziale o assicurativa. La verbalizzazione unica trova spazio solo in materia di sanzioni amministrative e non con riferimento al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi oggetto di omissione o evasione contributiva. Questo si evince dalla vigente disciplina normativa secondo cui alla contestazione delle violazioni




amministrative si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione. Quindi, quando si è di fronte ad una contestazione di violazioni amministrative e nello stesso tempo si rilevano accertamenti di natura previdenziali/assicurativi, non sempre è opportuno procedere a stilare un verbale unico in quanto diverse sono le tempistiche che riguardano le tipologie di accertamento e differenti sono i destinatari dei verbali stessi. Pertanto se la notificazione di un unico verbale non è possibile, si deve operare attraverso distinti verbali.

Istruzioni sul voucher per il periodo transitorio

A seguito dell'abrogazione del lavoro accessorio l'INPS ha fornito istruzioni per il periodo transitorio di validità dei voucher. Infatti, i voucher acquistati entro il 17 marzo 2017 compreso, potranno essere utilizzati entro il 31 dicembre 2017 e, sempre entro la medesima data, potranno essere effettuate le comunicazioni delle prestazioni lavorative che non potranno, comunque, essere rese nel 2018. Non sarà possibile, invece, registrare tramite la procedura telematica del lavoro accessorio, prestazioni lavorative in assenza di buoni lavoro il cui acquisto si sia perfezionato entro il 17 marzo 2017. Per quanto concerne, invece, la riscossione da parte del prestatore rimangono validi i precedenti termini dalla data di emissione di 24 mesi per i voucher postali, di 12 mesi per i voucher distribuiti dai tabaccai abilitati e Banche popolari. Per i soli voucher telematici, non possono essere utilizzati i versamenti effettuati in data successiva al 17 marzo 2017 con bollettino postale, bonifico, F24 e portale dei pagamenti, i quali, pertanto, saranno rimborsati a cura delle strutture territoriali dell'INPS. Inoltre – sottolinea il messaggio dell'Istituto n. 1652 del 14 aprile 2017 – fino al 31 dicembre 2017 sarà possibile utilizzare i buoni lavoro acquistati dalla Regione Toscana, entro la data del 17 marzo 2017, per l'esecuzione del progetto regionale "Pronto Badante".

Chiusura del fallimento senza accertamento del passivo e intervento del Fondo di garanzia


Nel caso in cui il fallimento sia chiuso senza accertamento dello stato passivo i lavoratori possono richiedere l'intervento sulla base dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 5, Legge n. 297/82. Inoltre, qualora, il datore di lavoro sia una società di capitali, poiché con la chiusura del fallimento viene disposta anche la cancellazione dal Registro delle imprese, non è necessario l'esperimento dell'azione esecutiva, ferma restando la necessità che il credito di cui si chiede il pagamento sia accertato giudizialmente o comunque mediante un titolo esecutivo. Con messaggio n. 1646 del 14 aprile 2017, l'INPS evidenzia che si può verificare che – quando il lavoratore cessi il rapporto dopo l'apertura della procedura concorsuale – la chiusura del fallimento senza accertamento dello stato passivo ai sensi dell'art. 102 LF determini la frustrazione del suo diritto a chiedere l'intervento del Fondo di Garanzia. Per cui, nella specifica ipotesi di chiusura del fallimento senza accertamento dello stato passivo, al verificarsi di tutte le seguenti condizioni: il datore di lavoro fallito



sia una società di capitali; il lavoratore dipendente sia stato licenziato direttamente dal curatore fallimentare; il lavoratore abbia presentato istanza di ammissione al passivo prima della data di deposito del decreto che dispone di non farsi luogo all'accertamento del passivo; il Fondo di garanzia deve intervenire anche in assenza di accertamento giudiziale del credito. Il messaggio chiarisce che, nel caso di specie, l'accertamento del credito sarà, in via eccezionale, compiuto tenendo conto dei documenti dimostranti il diritto, allegati all'istanza di ammissione, e dei dati presenti nelle banche dati dell'Istituto riferiti agli UniEmens inviati dal datore di lavoro, nonché, se disponibili, alle dichiarazioni presentate all'Agenzia delle Entrate. Conclude l'Istituto specificando che, non trattandosi di un accertamento in sede fallimentare, non verranno prese in considerazione richieste che si fondino sulla riqualificazione della natura del rapporto di lavoro da autonomo a subordinato, su un diverso inquadramento contrattuale, o che presuppongono il riconoscimento di un rapporto di lavoro non dichiarato.

Bonus Sud sui beni strumentali Nuove indicazioni


Arrivano dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare 12 del 13 aprile 2017, le nuove indicazioni sulla fruibilità e applicabilità del bonus Sud (legge n. 208 del 28 dicembre 2015, Stabilità 2016). Sarà necessario approvare un nuovo modello di comunicazione. Il credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, ha subito aggiustamenti con il Decreto Mezzogiorno (DI 243/2016, convertito dalla legge 18/2017). Nuova disciplina alla luce del decreto mezzogiorno La circolare spiega che il credito viene esteso all'intero territorio della regione Sardegna solo dal 1° gennaio 2017, pertanto: per gli investimenti effettuati nell'intero territorio della Regione Sardegna dal 1° gennaio 2017 al 28 febbraio 2017 il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti previsti dalla disciplina originaria; per quelli effettuati a partire dal 1° marzo 2017 il credito d'imposta è determinato con le nuove maggiorazioni. A decorrere dal 1° marzo 2017 il credito: viene incrementato della misura spettante; per le piccole e medie imprese viene portato da 3 a 10 milioni di euro il limite massimo dei costi agevolabili relativi a ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d'imposta (per le grandi imprese resta a 15 milioni); è determinato sulla base del costo complessivo dei beni acquisiti; diventa cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea. La disciplina non ha efficacia retroattiva Per effetto dell'eliminazione del riferimento agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2016, il credito d'imposta risulta disciplinato da due differenti regimi normativi: le acquisizioni di beni effettuate dal 1° gennaio 2016 al 28 febbraio 2017 sono assoggettate alla disciplina previgente, la quale trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta venga presentata all'Agenzia successivamente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni; le acquisizioni di beni effettuate a partire dal 1° marzo 2017 e fino al 31 dicembre 2019 sono, invece, interamente assoggettate alla disciplina vigente; gli investimenti realizzati in parte prima del 1° marzo 2017 e in parte da tale data ricadono nei due diversi regimi in ragione della data di acquisizione dei beni; per ciascun progetto d'investimento iniziato prima del 1°



marzo 2017 e concluso dopo tale data, trova applicazione sull'intero progetto il nuovo, più favorevole, limite massimo dei costi ammissibili all'agevolazione. Nuova comunicazione rettificativa Sull'irretroattività si precisa che non rileva la circostanza che sia stata o meno presentata all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta, in quanto la norma non dispone nulla al riguardo. Pertanto, nel caso in cui un'impresa abbia già inviato la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta, secondo le misure originariamente previste, qualora intenda avvalersi delle nuove disposizioni può presentare all'Agenzia delle Entrate una nuova comunicazione rettificativa di quella precedentemente trasmessa. Agevolazione a seconda della dimensione dell'impresa I requisiti di accesso sono indicati nella circolare 34/E/2016. La misura dell'agevolazione è diversa in relazione alla dimensione aziendale: il 20% per le piccole imprese; il 15% per le medie imprese; il 10% per le grandi imprese. Per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, il beneficio è concesso nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato del relativo settore.

Imprese minori con regime "per cassa" misto

Con la circolare n. 11 del 13 aprile 2017 l'Agenzia delle Entrate illustra la nuova disciplina di determinazione del reddito ai fini Irpef e Irap, che a partire dal periodo d'imposta 2017 è divenuta operativa per le imprese minori in contabilità semplificata. Si tratta del cosiddetto criterio di determinazione del reddito "per cassa", che è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi da 17 a 23, legge 232/2016) con il fine di evitare alle imprese minori gli effetti negativi derivanti dal ritardo dei pagamenti e dal credit crunch. Allo stesso tempo, il nuovo criterio di determinazione del reddito ha anche lo scopo di avvicinare il momento dell'obbligazione tributaria alla disponibilità di mezzi finanziari, evitando che le imprese siano costrette a pagare imposte su proventi non ancora incassati. La circolare n. 11/E/2017, sottolineando che il nuovo regime si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e, quindi, dal periodo di imposta 2017, analizza gli aspetti salienti della nuova disciplina, soffermandosi in particolar modo: sui soggetti interessati, sulle modalità di determinazione del reddito (secondo il criterio per cassa e il criterio per competenza), sulle regole per il cambio di regime e sui nuovi adempimenti contabili. L'Amministrazione finanziaria ha voluto, al contempo, risolvere anche alcuni dubbi interpretativi, sebbene su alcuni temi sui quali si aspettava una soluzione, data la criticità esistente – si veda il caso della perdita che può generarsi per effetto della cancellazione del "magazzino", in quanto non riportabile in avanti – non si è giunti ad alcuna conclusione, ma si resta in attesa di una modifica normativa che ancora non è arrivata. Serve, infatti, proprio un intervento del legislatore per uniformare la disciplina delle perdite di tutte le imprese, a prescindere dalla natura e dal regime contabile. Soggetti interessati L'ambito soggettivo di applicazione del regime di determinazione del reddito riservato alle imprese minori non è stato mutato dalla Legge di bilancio 2017. Quest'ultimo, infatti, è il regime naturale dei soggetti in contabilità semplificata in base al combinato disposto degli articoli 18 e 20 del Dpr n. 600/72, a condizione che gli stessi non optino per la tenuta della contabilità ordinaria. Così come modificato, il suddetto articolo 18, Dpr n. 600/72 sancisce che sono



ammessi alla contabilità semplificata, a partire dall'anno 2017, i seguenti soggetti: persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del TUIR; imprese familiari e aziende coniugali; società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice); società di armamento e le società di fatto; enti non commerciali, con riferimento all'eventuale attività commerciale esercitata qualora i ricavi percepiti (imputati per cassa) in un anno ovvero conseguiti (rilevanti per competenza) nell'esercizio precedente a quello di ingresso nel regime semplificato non abbiano superato l'ammontare di 400mila euro, per le imprese aventi a oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700mila euro, per le imprese aventi a oggetto altre attività. Criterio misto: cassa–competenza Come si legge nella relazione illustrativa che accompagna la Legge di bilancio 2017, per le imprese minori è stato previsto "un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa" che "determina una revisione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese, nell'ottica della semplificazione". Di fatto, però, non è un regime di cassa puro, ma un regime "misto" cassa – competenza. In altri termini, si deroga al criterio della competenza per i ricavi percepiti e le spese sostenute, ferme restando, come evidenziato nella relazione illustrativa, "le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti" previste dal TUIR ed espressamente richiamate dallo stesso articolo 66. Pertanto, in base alle nuove disposizioni, rilevano per cassa quei componenti positivi e negativi che, fisiologicamente ed ordinariamente, costituiscono elementi tipici dell'attività di impresa. Si tratta di dividendi e interessi, nonché le spese per i beni–merce, condominiali, per utenze, materiali di consumo, assicurazioni, imposte comunali deducibili, interessi passivi, di manutenzione ordinaria, di rappresentanza, di pubblicità, di ricerca, oneri fiscali e contributivi e interessi di mora. Allo stesso tempo, però, trattandosi di un criterio improntato alla cassa, per alcuni componenti del reddito continua ad applicarsi il criterio di competenza. Continuano a concorrere a formare il reddito per competenza, tra gli altri: le plusvalenze e le minusvalenze, le sopravvenienze attive/passive, gli ammortamenti, i canoni di leasing, le perdite di beni strumentali e su crediti, gli accantonamenti di quiescenza e previdenza, le spese per prestazioni di lavoro, gli oneri di utilità sociale, le spese relative a più esercizi Gestione delle rimanenze La circolare n. 11/E/2017 si sofferma in particolar modo sul problema della gestione delle rimanenze. Per il primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime delle imprese minori, è previsto che le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza siano portate interamente in deduzione del reddito. Specifica l'Agenzia che tale disposizione trova applicazione, oltre che in sede di prima applicazione del regime, anche nel caso di passaggio dal regime di contabilità ordinaria a quella semplificata. Inoltre, nell'ambito delle rimanenze finali rientrano sia le rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale sia quelle di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale nonché le rimanenze dei titoli. Il fatto che le rimanenze finali dovranno essere "cancellate" per effetto dell'ingresso nel nuovo regime, che è quello naturale per i soggetti in contabilità semplificata, fa sì che questo componente negativo "straordinario" vada portato in diminuzione del reddito minimo delle società non operative e in perdita sistematica e queste ultime non ne devono tenere conto se il primo periodo di applicazione del regime di cassa è compreso nel "periodo di osservazione". In altri termini, dalle precisazioni delle Entrate emerge che le rimanenze finali del 2016 devono essere integralmente dedotte dal reddito del 2017, ma queste non rilevano ai fini dell'applicazione della disciplina delle società di comodo.




Bollo online per alcuni Comuni Servizio “@e.bollo”

Si legge in un comunicato stampa del 14 aprile 2017, che in sperimentazione, per alcuni comuni della Lombardia (Legnano, Monza, Pavia, Rho e Voghera) e del Veneto (Treviso e Vicenza), sono accessibili i canali telematici dell'Istituto di pagamento del sistema camerale, InfoCamere – che, dunque, è il primo Psp (prestatore di servizi di pagamento) – per il versamento digitale dell'imposta di bollo sulle richieste presentate alle Pa e sugli atti da queste rilasciati in formato elettronico. Si tratta del servizio “@e.bollo”, realizzato da Agenzia delle Entrate e Agenzia per l'Italia digitale (Agid), attraverso cui i cittadini potranno versare il bollo online. Per l'addebito si può scegliere tra: conto corrente, carta di credito, di debito o prepagata, sito delle amministrazioni che hanno aderito al sistema pagoPA. È in procinto di attuazione la possibilità di pagare direttamente presso gli intermediari abilitati la marca da bollo digitale per le richieste e i relativi atti scambiati via posta elettronica tra cittadini e amministrazioni. Si ricorda che InfoCamere ha aderito alla “Convenzione per adesione con i prestatori di servizi di pagamento per il servizio @e.bollo” sottoscritta dall'Agenzia delle Entrate il 30 dicembre 2015 e prevista dal provvedimento 19 settembre 2014. La tipologia di pagamento dematerializzato sarà esteso ai 750 comuni accreditati al servizio pagoPA e, progressivamente, riguarderà altre amministrazioni; presto, coinvolgerà altri istituti per l'erogazione di servizi di pagamento ai propri clienti.

Dichiarazione precompilata 2017 Apertura canale telematico

Martedì 18 aprile 2017 è in calendario l'apertura del canale telematico di accesso ai dati della dichiarazione precompilata 2017, che resterà attivo fino al prossimo 24 luglio, ultimo giorno utile per la presentazione del 730 precompilato all'Agenzia delle Entrate, direttamente tramite l'apposita applicazione web. Nei mesi autunnali, invece, sarà possibile effettuare le correzioni e le integrazioni con l'ausilio dei Caf e degli intermediari abilitati. Per accedere bisogna essere in possesso delle credenziali Fisconline o Entratel, oppure quelle rilasciate dall'Inps con il Pin dispositivo o dal Portale della pubblica amministrazione (NoiPa), o ancora con il Sistema pubblico dell'identità digitale (Spid) o con la Carta nazionale dei servizi (Cns). Novità 730/2017 Il modello di dichiarazione 730/2017 presenta numerose novità sia nella sua formulazione precompilata che nella versione ordinaria: vi è spazio, infatti, per molte nuove deduzioni e detrazioni d'imposta e anche per l'integrazione delle dichiarazioni degli anni passati. Di seguito alcune delle novità che da quest'anno sono entrate a far parte del modello 730 precompilato: – per la prima volta nella dichiarazione precompilata sono presenti anche le spese sostenute per l'acquisto di medicinali da banco, quelli per cui non è necessario l'obbligo di prescrizione medica; – è possibile ritrovare precaricati anche gli importi spesi per i farmaci a uso veterinario e per le prestazioni dei medici veterinari; – nuove anche le spese sostenute per assistenza psicologica, infermieristica e ostetrica oltre a quelle relative alle prestazioni di tecnici sanitari e di radiologia; – come pure le spese certificabili sostenute



presso gli ottici per occhiali da vista e lenti a contatto; – già presenti dallo scorso anno, invece, le informazioni relative ai contributi versati alle forme di previdenza complementare come i fondi pensione di categoria e le informazioni relative ai contributi previdenziali e assistenziali; – comprese anche le spese per contributi, tasse d'iscrizione e tasse regionali comunicate dalle università pubbliche e da quest'anno anche private, come pure i rimborsi relativi alle spese universitarie erogati agli studenti dagli enti al diritto allo studio che riducono l'ammontare della spesa detraibile; – debuttano nel modello precompilato i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico sulle parti comuni di edifici residenziali comunicate dagli amministratori; – e anche le spese per la videosorveglianza, ossia le spese sostenute nel corso del 2016 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza dirette alla prevenzione di attività criminali, per le quali è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100% delle spese. Grazie all'approvazione della legge Cirinnà (Legge n. 76/16), debuttano nel 730 precompilato anche le spese che si riferiscono alle unioni civili e alle coppie di fatto visto che la normativa equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che, fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (legge n. 184/83) "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso". Software di compilazione Richiesta 730 Precompilato Il 14 aprile 2017 si è resa disponibile la Versione 1.0.0 del software Richiesta 730 Precompilato 2017. Si tratta di un software che consente a Caf, professionisti e sostituti d'imposta la compilazione delle Comunicazioni di richiesta dei 730 Precompilati e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all'Agenzia delle Entrate.

Elenchi 5 per mille 2015

Sono stati pubblicati dall'agenzia delle Entrate gli elenchi degli ammessi e degli esclusi alla ripartizione del 5 per mille 2015. Gli elenchi tengono conto delle preferenze espresse dai contribuenti nel 2015 per la destinazione del 5 per mille e degli importi attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio. Gli elenchi sono divisi in base alle categorie di beneficiari: enti del volontariato, ricerca scientifica, ricerca sanitaria, comuni e associazioni sportive dilettantistiche. Ancora una volta fa la parte del leone il settore del volontariato in cui emerge la Ong-Onlus Emergency prescelta da quasi 380mila contribuenti. Nel settore della ricerca, si evince dal comunicato stampa del 18 aprile 2017, l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro risulta la prima opzione effettuata dai contribuenti sia nell'ambito degli enti che si occupano di ricerca sanitaria sia in quello riguardante gli enti della ricerca scientifica.



Bonus Sud Disponibile online il nuovo modello di comunicazione

Con provvedimento del 14 aprile 2017, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul proprio sito internet un nuovo modello per la fruizione del cosiddetto Bonus Sud: il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Al via il nuovo Bonus Sud Il nuovo modello va a sostituire quello in precedenza approvato con provvedimento agenziale del 24 marzo 2016, che ha avuto necessità di essere rivisto dato che la disciplina del Bonus Sud, istituito dall'articolo 1, commi 98-108, della Legge 208/2015, è stata modificata dalla Legge 18/2017 e la stessa Agenzia ne ha fornito chiarimenti interpretativi con la circolare n. 12/E/2017. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° marzo 2017. Si ricorda che la misura dell'agevolazione è diversa in relazione alla dimensione aziendale e che in base alle suddette modifiche è stato previsto un notevole aumento del credito d'imposta, che ora compete nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020. La Sardegna è stata, poi, inclusa fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga ed è stato modificato il calcolo per l'attribuzione del credito d'imposta sulla base dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti. Nuovo modello di comunicazione Il nuovo modello di comunicazione deve essere utilizzato: – sia per chiedere l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta, – sia per rinunciare a una precedente richiesta o rettificare una comunicazione già inviata con il precedente modello. Esso può essere utilizzato dalle imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo e che intendono beneficiare del Bonus Sud. Il modello è reperibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Modalità e termini di presentazione della comunicazione Il provvedimento n. 76099 del 14 aprile stabilisce che la trasmissione telematica della comunicazione redatta con il nuovo modello è effettuata utilizzando il software denominato "CIM17", disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. La trasmissione telematica potrà essere effettuata a partire dal 27 aprile 2017 e fino al 31 dicembre 2019. Per ogni comunicazione presentata, l'Agenzia rilascia, in via telematica, una ricevuta attestante la fruibilità o meno del bonus. Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta maturato solo in compensazione. Rimangono invariati i termini e le modalità di presentazione stabiliti dal provvedimento del 24 marzo 2016.

Precompilata, al via la consultazione Da maggio correzioni

Nel primo giorno di accesso alla dichiarazione precompilata riferita ai redditi del 2016, sono stati oltre 200mila gli accessi, avvenuti per la maggior parte tramite le credenziali Fisconline (56%), mentre il resto con gli altri Pin abilitati: Inps, NoiPa e Spid. Il dato del debutto del modello precompilato 730/2017 non mostra, dunque, cali di interesse rispetto allo scorso anno, quando il primo giorno di consultazione della dichiarazione precompilata aveva fatto registrare 150mila accessi. Quest'anno i dati a disposizione dei contribuenti sono molti di più rispetto al 2016, oltre agli oneri deducibili o detraibili già disponibili negli anni passati (interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali e assistenziali, contributi per i lavoratori domestici, spese universitarie e i relativi rimborsi, spese funebri, ecc.), sono entrati a far parte del modello di dichiarazione precompilato molti altri dati come, per esempio, le spese sanitarie, tra cui quelle per



l'acquisto di farmaci presso farmacie e parafarmacie e quelle per le prestazioni ricevute da ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, radiologi e strutture autorizzate non accreditate, le spese veterinarie (comunicate da farmacie, parafarmacie e medici veterinari) e quelle per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli immobili condominiali, comunicate dagli amministratori di condominio. Accesso ai dati ed eventuali correzioni In questa fase, dunque, i contribuenti hanno la possibilità di visualizzare i dati entrati a far parte della precompilata e, poi, se necessario correggere gli eventuali errori. La novità di quest'anno, infatti, è che dallo stesso sito della precompilata, oltre a consultare e accettare i dati inseriti, è anche possibile modificare, integrare ed eventualmente – se necessario – correggere la dichiarazione precompilata riferita al 2016. Ciò sarà possibile purché la stessa sia stata inviata tramite l'applicazione web. La data utile a partire dalla quale si potrà intervenire sulla dichiarazione precompilata è il prossimo 2 maggio. Da tale giorno, infatti, saranno operative le funzioni di accettazione, modifica o integrazione di 730 e modello REDDITI. Una volta modificata, la dichiarazione si potrà inviarla entro il 24 luglio, nel caso del modello 730, o entro il 2 ottobre, nel caso del modello REDDITI. Assistenza ai contribuenti L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini coinvolti nella dichiarazione precompilata una serie di canali di assistenza, tra cui anche un sito dedicato dove sono presenti anche le FAQ con le risposte alle domande più frequenti, suddivise per argomenti. Come si legge nel comunicato stampa del 18 aprile, sono attivi anche i seguenti numeri per l'assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa 06 966.689.07 da cellulare +39 06.966.689.33 per chi chiama dall'estero, inoltre, è sempre possibile prenotare un appuntamento in ufficio, anche tramite il sito dell'Agenzia.

Sdi Supermercato dell'informazione

Zucchetti s.p.a.

Via Solferino, 1
26900 – Lodi
tel: +39 (0)371 594 2406
fax: +39 (0)371 421 779
email: info@supermercato.it
www.supermercato.it



Servizio realizzato da eDotto S.r.l. e distribuito da Zucchetti.s.p.a.

© Tutti i diritti sono riservati.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Sdi Supermercato
dell' **informazione**